

COMUNE DI TORVISCOSA

PROVINCIA DI UDINE

N.7642

26 novembre 1970.

Oggetto: Vigilanza sugli opifici.

Sig. Dott. Giuliano Callegari Ufficiale sanitario

Torviscosa

Nell'ultima seduta consiliare sono stato richiesto di chiarimenti in merito all'oggetto della presente.

Le sarò pertanto grato se mi vorrà dare ragguagli in proposito, facendoLe presente che le due circolari del Medico provinciale cui si riferisce l'interpellante, sono inserite nel Bollettino Atti Ufficiali n.41 del 9.10.1965 e n.3 del 21.1.1967, in Suo possesso.

La ringrazio e distintamente saluto

Il Sindaco



COMUNE DI TORVISCOSA

PROVINCIA DI UDINE

UFFICIO SANITARIO

Oggetto: Vigilanza sugli opifici.

08253 24XII70

Al Signor Sindaco di

Torviscosa

Rispondo alla Sua del 26/11 u.s., per farLe presente che le due circolari del Medico Provinciale ricordano agli Ufficiali sanitari che i loro compiti di vigilanza igienica sugli opifici rimangono immutati e regolati dall'articolo 40 del T.U.leggi sanitarie del 1934, nonostante nel 1956 si sia sentito il bisogno di emanare delle nuove leggi che affidano la vigilanza degli opifici, per quanto riguarda l'igie ne del lavoro, agli Ispettori medici del lavoro.

Per quanto riguarda questi ultimi, non mi risulta che dalle nostre parti ne esistano.

Il 2 dicembre 1969 il relatore del disegno di legge regionale sulla costituzione delle unità sanitarie locali, Berzanti, lamentava che "L'Ispettorato del Lavoro, che dovrebbe assumere determinate forme di controllo, non possiede nella nostra regione un solo medico funzionario" (pagina 25 degli atti consiliari in mio possesso).

In conclusione i compiti dell'Ufficiale sanitario rimangono immutati, nonostante la legge del 1956 ed in realtà egli rimane ad esercitare perifericamente da solo e come può la vigilanza igienica sugli opifici.

Distinti saluti

dott. Giuliano Callegari

Li,23 dicembre 1970.

MINISTERO DELLA SANITA

Uticio del Medico Provinciale - Udico

N. 5687/1.19/Son.

Udine, 2 ottobre 1985

OGGETTO: Vigilianus semitoria segli estilai.

Ai Sigg. Ufficiali Sanitari dai Comuni della Provincia LORO SEDI

A norma dell'art. 40 del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27-3-1934, n. 1265, si invitano le SS.LL. ad una sollecita, fathva ed attenta vigilanza sulla igiene degli opifici e degli stabilimenti industriali in genere eve si compie un lavoro in comune.

Si pregano pertanto le SS.LL. di voler trasmettere a questo Ufficio, entre e non oltre il 25 ottobre p.v. un elenco degli stabilimenti che trovano sede in ciascun Comune, nonchè una esauriente relazione sui risultati degli accertamenti effettuati.

II. MEDICO PROVINCIALE
Ballstreri

